

ALLEGATO "B" AL REP.N.

STATUTO DELLA SOCIETA'

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. SERVIZI E MANAGEMENT

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico partecipante (Azienda Consorziale Trasporti) ed in particolare al fine di garantire una adeguata mobilità sul territorio della Provincia di Reggio Emilia attraverso la prestazione di servizi di interesse generale resta costituita la società a responsabilità limitata denominata "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. - SERVIZI E MANAGEMENT", in forma abbreviata "TIL S.r.l.".

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese con deliberazione assunta a norma di legge. Potranno anche stabilirsi sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia sia all'estero.

ART. 3 - DURATA

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 4 - OGGETTO

L'oggetto sociale comprende le seguenti attività:

- gestione, produzione, vendita, noleggio di servizi di trasporto di persone e merci per conto proprio e di terzi;
- servizi di consulenza, formazione, assistenza a terzi e gestione di corsi per la realizzazione dei servizi di cui sopra;
- progettazione, realizzazione e vendita di immobili e di impianti tecnologici e infrastrutturali, funzionali o complementari ai servizi di trasporto e intermodalità;
- studio, progettazione, prototipazione, costruzione e vendita di autoveicoli per trasporto di cose e di persone e di veicoli in genere per conto proprio e di terzi;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di sistemi innovativi o non convenzionali per il trasporto di persone e di merci o comunque attinenti alla mobilità convenzionale ed innovativa in genere;
- gestione dei servizi di deposito e rimessaggio, con e senza custodia, di merci e veicoli;
- gestione, produzione e vendita di servizi di manutenzione, riparazione ed assistenza a mezzi, impianti ed immobili della società o per conto terzi;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di attività di pulizia, controllo e vigilanza per conto terzi;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di strumenti

e software informatico;

- studio, progettazione, realizzazione e vendita di marketing e comunicazione;

- gestione, produzione e vendita di servizi di trasporto di persone con ridotta capacità motoria;

- gestione, produzione e vendita di servizi di trasporto scolastico;

- gestione, produzione e vendita di servizi turistici e di noleggio, con o senza conducente;

- servizi di gestione della sosta di autoveicoli a pagamento, a raso ed in struttura, nonché tutte le attività inerenti e complementari allo svolgimento di tali servizi quali, a titolo esemplificativo, la fornitura, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, l'allestimento delle aree di sosta a pagamento, il prelievo e la conta degli incassi, l'attività di verifica e accertamento della sosta con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative e di penali pecuniarie, nonché la vigilanza e la manutenzione all'interno dei parcheggi in struttura;

- locazione e noleggio, nonché noleggio di veicoli in genere ed in particolare: velocipedi, ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici;

- servizi volti all'esecuzione di progettazione a tutti i livelli, ricerche, consulenze, studi di fattibilità relativi anche alla programmazione e alla pianificazione dei lavori, prestazioni di servizi, direzione lavori e collaudi, valutazioni di congruità tecnico economica e studi di impatto ambientale, relativamente a lavori e opere nel settore delle infrastrutture industriali e dei pubblici servizi, in particolare nei servizi di trasporto, e in ogni altro servizio di pubblico interesse; e tutto fermo restando che l'incarico relativo allo svolgimento delle dette attività dovrà svolgersi nei limiti normativi vigenti e nel rispetto di ogni altra attività riservata dalla legge alle professioni protette;

- ricerche socio-economiche di base e indagini per la realizzazione di progetti finalizzati alla programmazione e pianificazione territoriale economica sociale e finanziaria;

- attività di controllo, conduzione e manutenzione di impianti tecnologici;

- rappresentanza, vendita, commercializzazione, noleggio e locazione di sistemi e metodi organizzativi, produttivi ed innovativi nel settore dell'ingegneria in generale e in quello del trasporto urbano ed extraurbano in particolare;

- ideazione, brevetto, certificazione, realizzazione anche mediante produttori-subfornitori, commercializzazione, distribuzione e assistenza tecnica anche mediante concessionari licenziatari di beni e servizi complementari e

connessi direttamente o indirettamente all'erogazione o alla gestione, nel settore dei pubblici servizi e delle infrastrutture industriali, di attività inerenti i servizi di trasporto, i servizi gas, energia elettrica, illuminazione, acquedottistici e tutte le altre attività di pubblico interesse.

Il tutto fermo restando che il materiale esercizio delle dette attività resta subordinato al rilascio delle apposite licenze e/o autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia ed alla preventiva iscrizione agli Albi di competenza, nei limiti di legge e sulla base delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia.

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

La Società potrà, inoltre, in via non prevalente, ma in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale come sopra esposto, e quindi in via meramente occasionale, compiere le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre (con espressa esclusione di ogni operazione svolta "da e nei confronti del pubblico") potrà porre in essere anche le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse opportune o necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario suindicato, compresa, entro i limiti sopra enunciati, la concessione di garanzie reali e personali sia nell'interesse della società che di terzi.

Potrà, allo scopo di stabile investimento, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente e sempre che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato l'oggetto sociale sopra esposto.

La Società non potrà svolgere le attività di intermediazione mobiliare ed immobiliare; di sollecitazione del pubblico risparmio; di locazione finanziaria ed erogazione del credito al consumo, anche a favore dei propri soci; di esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria.

TITOLO II

CAPITALE, FINANZIAMENTI, TRASFERIMENTI, RECESSO.

ART. 5 - CAPITALE

Il capitale della Società è di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila e zero centesimi), suddiviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a un Euro o ad un suo multiplo.

ART. 6 - OPERAZIONE SUL CAPITALE

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti a bilancio in quanto disponibili.

I Soci hanno diritto di opzione in proporzione delle quote già possedute e le modalità di utilizzo del diritto di opzione vengono stabilite dalla delibera di aumento del capitale.

Il capitale sociale potrà essere ridotto, sempre per delibera dell'Assemblea dei Soci.

E' escluso il trasferimento a terzi delle opzioni.

Nel trasferimento della quota a qualsiasi titolo, è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle quote possedute. Il socio che intende cedere, a qualsiasi titolo la quota di sua proprietà, anche ad altro socio, dovrà comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il suo intendimento a tutti i soci iscritti nel Registro Imprese, indicando il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro e le altre condizioni della cessione.

Nel caso in cui uno o più soci dichiarino di non esercitare il diritto di prelazione, l'esercizio si estenderà automaticamente agli altri soci.

La quota da cedersi verrà ripartita fra i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, proporzionalmente al capitale di cui i medesimi sono titolari.

Se entro trenta giorni dalla comunicazione ai soci dell'intendimento di cedere la quota, il socio proponente non avrà ricevuto alcuna risposta, la quota potrà essere ceduta a terzi, purchè ad un corrispettivo non inferiore a quello comunicato, fatta salva la clausola di gradimento espressa dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea dei Soci entro trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del nominativo del terzo cessionario da effettuarsi con le modalità di cui sopra.

Il trasferimento della quota è subordinato al previo gradimento nei confronti del cessionario espresso dall'Assemblea dei Soci, tenuto conto dell'interesse della Società a coinvolgere, per il raggiungimento degli scopi statutari, Enti, Istituti, Organismi e Società di particolare rilievo nel settore dei trasporti e della mobilità delle persone e delle merci.

Per quanto riguarda il computo del termine dei trenta giorni predetti si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del Codice Civile.

Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intenda esercitare la

prelazione e tutti o parte dei soci abbiano dichiarato di voler effettuare l'acquisto della quota, il corrispettivo di questa verrà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio dell'Arbitro Unico previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

L'Arbitro dovrà emettere il lodo entro trenta giorni dalla data della delibera di incarico effettuato da parte del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia e il socio sarà obbligato ad acquistare al prezzo determinato dall'Arbitro Unico.

In mancanza dell'emissione del lodo arbitrale entro 30 (trenta) giorni, (ulteriori ai 30 giorni per l'esercizio della prelazione) dalla comunicazione dell'offerta di opzione, la parte più diligente potrà fare ricorso al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia affinché, a mezzo di un perito, determini il valore della quota, valore che dovrà comunque essere stabilito secondo equità.

ART. 7 - FINANZIAMENTO DI SOCI

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e/o finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 8 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- h) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente articolo.

Ha altresì diritto di recedere il socio che non possa trasferire la propria quota per mancanza del gradimento di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ART. 9 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla Società mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea dei Soci che lo legittima, ove prevista o, in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel Libro delle decisioni dei soci o ancora dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato, e se è già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società avranno diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, così come disposto dall'art. 2473 del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui si proceda al rimborso della partecipazione del socio recedente mediante l'acquisto da parte di un terzo, quest'ultimo dovrà essere individuato dai soci secondo le caratteristiche previste nell'art. 6 del presente Statuto.

TITOLO III

DECISIONE DEI SOCI

ART. 10 - COMPETENZA

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) La nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) La nomina del Sindaco Unico ovvero dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente, nonché la nomina dell'eventuale Revisore;
- d) La determinazione del compenso dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Sindaci o del Revisore;
- e) Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- f) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) Lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina e i loro poteri;
- h) Le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

ART. 11 - FORMAZIONE DELLA DECISIONE DEI SOCI

La decisione dei soci è adottata con il metodo assembleare.

ART. 12 - ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, e-mail, e-mail PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi a tutti i soci, ai Sindaci e all'eventuale Revisore se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio nazionale. In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, in proprio o per delega, ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci, purchè essi siano stati adeguatamente informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i Sindaci eventualmente assenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro i quali risultano iscritti nel Registro Imprese.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altra persona anche non socia; nella delega devono essere specificati il nome del rappresentante e l'indicazione di eventuale facoltà e limiti. Le deleghe sono conservate dalla Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea.

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono presiedute dal socio di maggioranza nella persona del Legale rappresentante o suo procuratore, se persona giuridica.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente può farsi assistere da un segretario scelto anche fra persone estranee alla Società.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se è presente o rappresentata la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia la parte di capitale presente o rappresentata. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato, sia in prima che in seconda convocazione.

Nei casi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 10, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 13 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei casi e nei termini previsti dalla vigente normativa, da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea tra soggetti non dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni controllanti.

L'Assemblea determina il numero dei componenti, i relativi compensi e la durata in carica degli stessi per non più di tre esercizi.

L'organo amministrativo possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente e viene nominato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di incompatibilità e inconfiribilità previsti tempo per tempo dalla legge.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa all'Amministratore Unico, è costituito da 3 (tre) membri, tutti eletti dall'Assemblea, solo tra non soci, e tutti rieleggibili. Deve essere garantito nell'ambito del Consiglio il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di 1/3 (un terzo), da computare sul numero complessivo delle designazioni.

L'Assemblea determinerà il numero dei consiglieri prima di procedere alla loro nomina, i loro compensi, nonché la loro durata in carica per non più di tre esercizi.

La cessazione dalla carica degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento della ricostituzione del nuovo Organo Amministrativo, che avviene con l'accettazione della carica da parte degli Amministratori o dell'Amministratore Unico di nuova nomina.

Fino a tale momento, gli Amministratori scaduti mantengono tutti i poteri loro spettanti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venisse a cessare più della metà degli Amministratori in carica si intenderebbe decaduto, anticipatamente, l'intero Consiglio e dovrebbe essere convocata l'Assemblea per la sua rinnovazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente che è investito della legale rappresentanza della Società, fatto salvo quanto stabilito al presente articolo in ordine ai poteri di rappresentanza dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, al quale sono attribuite esclusivamente le funzioni di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vice Presidente non può percepire compensi aggiuntivi.

Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente oppure l'Amministratore Delegato all'uopo incaricato dal Consiglio di Amministrazione, riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, quando lo crede opportuno o quando ne riceva domanda scritta da almeno due Amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione scritta (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e-mail, e-mail PEC) all'indirizzo di ciascun Amministratore, salvo i casi di urgenza, nei quali può aver luogo anche con telegramma, telefax, e-mail, e-mail PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere all'indirizzo di ciascun Amministratore almeno ventiquattro ore prima.

Per la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità delle riunioni per tele-conferenza e per video-conferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia a tutti consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo Libro

sociale.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare nell'apposito Libro con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, e provvederà a tutto quanto per legge o per statuto non sia riservato all'Assemblea o non sia delegato ad un Amministratore o al Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, attribuendo allo stesso le deleghe di gestione, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.

Nell'ambito delle attribuzioni affidate l'Amministratore delegato o il Direttore Generale hanno il potere di rappresentanza.

La carica di Amministratore Delegato è cumulabile con quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare e revocare il Direttore Generale, direttori e procuratori, determinandone le funzioni ed i poteri.

ART. 15 - AMMINISTRATORE UNICO E RELATIVI POTERI

L'Amministratore Unico, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, viene eletto dall'Assemblea, solo tra non soci, ed è rieleggibile.

L'Assemblea determinerà il compenso, nonché la durata in carica dell'Amministratore Unico per non più di tre esercizi. La cessazione dalla carica di Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento della ricostituzione del nuovo Organo Amministrativo, che avviene con l'accettazione della carica da parte dell'Amministratore Unico o degli Amministratori di nuova nomina.

Fino a tale momento, l'Amministratore Unico scaduto mantiene tutti i poteri a lui spettanti.

L'Amministratore Unico, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, è l'Organo Amministrativo e di gestione della Società e come tale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Le decisioni adottate dall'Amministratore Unico sono trascritte in apposito Libro e sottoscritte dallo stesso.

All'Amministratore Unico spetta il dovere ed il potere di dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e, inoltre, di decidere su tutte le materie rimesse alla sua competenza dalla legge e su quelle che, per il presente Statuto, non sono riservate all'Assemblea.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

L'Amministratore Unico può nominare procuratori speciali per singoli atti.

ART. 16 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, nel caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire, mediante idonea procura, la rappresentanza della Società al Direttore Generale, a Direttori e a Procuratori, nei limiti dei poteri loro attribuiti nell'atto di nomina.

ART. 17 - RIMBORSO SPESE E REMUNERAZIONE AGLI AMMINISTRATORI

Il compenso annuo dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene stabilito dall'Assemblea per tutta la durata del mandato in misura conforme alle disposizioni tempo per tempo vigenti. All'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione non possono percepire gettoni di presenza né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

CONTROLLI

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'organo di controllo possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente e viene nominato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di incompatibilità e inconfiribilità previsti tempo per tempo dalla legge.

Il Sindaco Unico ovvero i membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della delibera di Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

Il Sindaco Unico ovvero il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e s.s. del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409 ter del Codice Civile.

Il compenso annuo del Sindaco Unico ovvero dei membri del

Collegio Sindacale viene stabilito dall'Assemblea per tutta la durata del mandato in misura conforme alle disposizioni tempo per tempo vigenti. Al Sindaco Unico ovvero ai membri del Collegio Sindacale spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

I membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico non possono percepire gettoni di presenza né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

ART. 19 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

ART. 20 - UTILI

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento della riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono attribuiti al capitale sociale, salvo che l'Assemblea dei soci disponga degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ART. 21 - SCIoglimento

La Società si scioglie per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvederà anche alla nomina di uno o più Liquidatori, determinando il numero dei Liquidatori e, in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche con rinvio - in quanto compatibile - al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, a chi spetta la rappresentanza della Società, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

L'Assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

ART. 22 - LIQUIDAZIONE

Alla fase di liquidazione della Società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di Società in liquidazione.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del Codice Civile.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 23 - ARBITRO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra Società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile. Sono fatte salve le norme inderogabili delle legge speciali in materia.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24 - DIVIETO DI ISTITUIRE ALTRI ORGANI

E' vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli previsti espressamente nel presente statuto.

ART. 25 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da eseguire mediante raccomandata con avviso di ricevimento possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata "brevi manu" consegnata a soci, Amministratori, Sindaci e Liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.